



Regione  
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E CLIMA

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[ambiente\\_clima@pec.regione.lombardia.it](mailto:ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it)

Al Sindaco dei  
Comuni della Provincia di Lodi

**Oggetto : Nuove linee Guida regionali su Fonti Energia Rinnovabile (FER) - Aggiornamento  
concernente la Dichiarazione di cui all'art. 6 bis del d. lgs. 28/2011, come risultante dalla Legge  
120/2020 di conversione del d.l. 76/2020**

Con la presente comunicazione si vuole portare a conoscenza del fatto che le nuove Linee guida regionali per l'autorizzazione agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (**Linee guida regionali FER**), approvate con d.g.r. 4803/2021, pubblicate sul B.U.R.L. Serie Ordinaria del 07 giugno 2021, recepiscono le indicazioni dell'art. 56 del d.l. 76/2020 e ne individuano una procedura amministrativa prevedendo una specifica applicazione informatica presente sul portale Piattaforma Procedimenti (<https://www.procedimenti.servizirl.it>).

Con i contenuti del paragrafo 3.8 delle Linee guida regionali FER e con l'applicativo informatico denominato FERDILA, o mediante la Piattaforma SIPIUI per gli impianti idroelettrici, Regione Lombardia ha inteso recepire le disposizioni contenute nell'art. 56, comma 1 lett. d), del decreto legge 76/2020 "Semplificazioni", convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120.

L'art. 56, comma 1 lettera d), del sunnominato d.l. 76/2020, inserisce nel d. lgs. 28/2011 – oggi il principale atto legislativo in materia di rinnovabili - un nuovo articolo 6-bis (**Dichiarazione di inizio lavori asseverata**) che introduce e disciplina una nuova tipologia di titolo abilitativo per la realizzazione di (piccoli o medi) interventi energetici da presentare al Comune:

- a) per specifiche modifiche ad impianti autorizzati, ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 o ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 28/2011;
- b) per realizzare ex novo talune tipologie di impianti "fotovoltaici su copertura".

Le due casistiche indicate sono meglio specificate di seguito.

**a) Specifiche modificazioni a impianti autorizzati ai sensi dell'art. 12 del d. lgs. 387/2003 o ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 28/2011**

L'art. 56, comma 1, ha introdotto il nuovo art. 6-bis nel d. lgs. 28/2011. L'art 6-bis, comma 1, del d. lgs.

Referente per l'istruttoria della pratica: Roberto Canobio

Tel. 02/6765.5270

28/2011 prevede che siano realizzabili mediante Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati (**impianti energetici già dotati di autorizzazione**) rispondenti alle caratteristiche indicate nelle lettere a), b), c), d) del medesimo articolo. Si tratta in termini generali di interventi di ammodernamento di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte **eolica, idroelettrica e fotovoltaica** per i quali è possibile un limitato potenziamento della capacità di generazione. Le tipologie di modifiche sono elencate nel paragrafo 3.7 delle Linee guida regionali FER, di cui alla d.g.r. 4803/2021 e le Linee guida prevedono che per queste tipologie il proponente presenti la Dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) mediante il relativo l'applicativo informatico denominato FERDILA, o mediante la Piattaforma SIPIUI per gli impianti idroelettrici, come da indicazioni contenute nel paragrafo 3.8 delle Linee guida regionali FER. Il Comune ricevuta la pratica gestirà amministrativamente la stessa secondo le disposizioni indicate nel predetto paragrafo.

#### **b) Realizzazione ex novo di alcune tipologie di “fotovoltaico su copertura”**

L'art 6-bis, comma 3, del d. lgs. 28/2011 prevede che siano realizzabili mediante Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata **nuovi impianti fotovoltaici su copertura** con le seguenti caratteristiche:

- moduli collocati su coperture di edifici residenziali, di edifici a uso produttivo e di fabbricati rurali, oppure anche *in sostituzione di coperture* di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- l'intervento è localizzato al di fuori delle zone A di cui al d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 e gli immobili siano esclusi gli immobili dalla tutela ai sensi del d. lgs. 42/2004 (Codice dei Beni culturali e del Paesaggio).

Di seguito si precisa che le Linee guida regionali FER introducono la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata in sostituzione di interventi che in precedenza erano assentiti mediante procedimento di Autorizzazione Unica, di cui all'art. 12 del d. lgs. 387/2003 e mediante il procedimento di Procedura Abilitativa Semplificata, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 28/2001. Con la dichiarazione dell'art. 6-bis i progetti con le caratteristiche elencate nel medesimo articolo *“Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati”* e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione (quindi senza attendere la conclusione del procedimento autorizzatorio). In ciò **le Linee guida regionali FER hanno operato una semplificazione amministrativa**.

Va altresì precisato che la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, pur rimanendo un procedimento comunicativo, è comunque più impegnativo di una comunicazione semplice perché *“...il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata da una **relazione sottoscritta da un progettista abilitato** e dagli opportuni elaborati progettuali, che **attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e igienicosanitarie**”*. Nel caso di nuovi fotovoltaici *“... alla dichiarazione sono **allegati gli elaborati tecnici per la connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete**”*.

In tal senso le Linee guida regionali FER, attraverso l'applicativo FERDILA, consentono al proponente di presentare la Dichiarazione caricando unitamente alla stessa gli elementi di attestazione richiesti dalla normativa, facilitandone il compito.

Resta ovviamente ferma la potestà del Comune di controllare la dichiarazione ed i suoi allegati.

In ultimo, si precisa che la messa in linea dell'applicativo FERDILA sarà al più presto realizzata. Nel periodo transitorio, al fine di rispondere alle necessità di presentare una forma dichiarativa da parte dei proponenti con caratteristiche il più prossime alla Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata, si fa presente che è stata approntata una modifica dell'applicativo FERCEL, in modo da rispondere il più correttamente possibile alle caratteristiche sopra descritte e richieste dalla normativa. **Tale modifica introdotta mediante l'applicativo FERCEL, è già in linea e quindi utilizzabile in luogo della DILA**, dal 13 maggio u.s., e di essa è stata data informativa nel Portale Procedimenti FER, dove è indicato che *“In attesa della disponibilità della nuova scrivania FER DILA si invitano gli utenti tenuti a presentare*

*la DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA (ex art. 6-bis del dlgs 28/2011) a compilare una pratica di tipo FER CEL, avendo cura di aggiungere tutta la documentazione prevista dal comma 4 dell'art. 6-bis del dlgs 28/2011 tramite la voce "ALTRO ALLEGATO" disponibile all'interno del modulo pdf."*

Sarà cura della scrivente Direzione informare i destinatari della presente all'atto della messa in linea dell'applicativo FERDILA.

Si pregano gli Ordini e i Collegi professionali di dare opportuna informativa alla presente.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

DARIO FOSSATI

**Referente per l'istruttoria della pratica:** Roberto Canobio      Tel. 02/6765.5270